

## Scheda informativa sulla procedura di avvio attività

### Servizi educativi per la prima infanzia

#### **NIDI DI INFANZIA (ASILI NIDO)**

1. I nidi d'infanzia sono servizi educativi e sociali di interesse pubblico, aperti a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorrono con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.

2. I nidi hanno finalità di:

a) formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;

b) cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;

c) sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.

3. I nidi d'infanzia, anche a tempo parziale, garantiscono i servizi di mensa e di riposo dei bambini.

I nidi d'infanzia e i servizi educativi (servizi domiciliari, integrativi e sperimentali) in quanto centri educativi territoriali, costituiscono il sistema educativo dei servizi per la prima infanzia, con l'obiettivo di garantire una pluralità di offerte, promuovere il confronto tra i genitori e l'elaborazione della cultura dell'infanzia, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale.

I servizi educativi per la prima infanzia possono essere gestiti:

a) dai comuni, anche in forma associata;

b) da altri soggetti pubblici;

c) da soggetti privati convenzionati con i comuni;

d) da soggetti privati scelti dai comuni mediante procedura ad evidenza pubblica;

e) da soggetti privati autorizzati al funzionamento.

#### **Funzioni**

L'Assemblea Legislativa Regionale, su proposta della Giunta, approva, di norma ogni tre anni, il programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia.

Le Province trasmettono alla Giunta regionale ed alla competente commissione consiliare una relazione annuale sull'utilizzo dei fondi regionali di parte corrente e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale e provinciale

I Comuni:

a) concedono l'autorizzazione al funzionamento ed esercitano la vigilanza e il controllo sui servizi educativi per la prima infanzia e sulle loro strutture,

b) concedono l'accreditamento, ma per i primi due anni le funzioni relative all'accreditamento possono essere esercitate dalla regione su richiesta dei comuni secondo quanto previsto dall'art. 37, comma 7;

c) gestiscono i servizi educativi per la prima infanzia comunali.

### **Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento**

Ai fini dell'autorizzazione al funzionamento i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) disporre dei requisiti strutturali e organizzativi previsti dalla Delib. Ass. Legislativa 25 luglio 2012, n.85, Allegato A;

b) disporre di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa in vigore (attualmente, Allegato A, i soli diplomi riconosciuti e le lauree equipollenti), ma, a far tempo dal 1 Settembre 2015, saranno ritenuti validi per l'accesso ai posti di educatore per la prima infanzia i soli diplomi di laurea;

c) applicare al personale dipendente i contratti collettivi nazionali di settore, secondo il profilo professionale di riferimento;

d) applicare il rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti, così come indicato nella direttiva di cui all'art. 32 L.R. 10 gennaio 2000 n. 1 e nei successivi requisiti organizzativi riportati nella tabella A della Delib. 2012 n. 85 di cui sopra;

e) adottare, qualora vengano forniti uno o più pasti, una tabella dietetica approvata dall'Azienda Unità Sanitaria Locale con procedure di acquisto regolamentate;

f) provvedere alla copertura assicurativa del personale e degli utenti;

g) destinare una quota dell'orario di lavoro del personale, pari ad un minimo di venti ore annuali, alle attività di aggiornamento, alla programmazione delle attività educative e alla promozione della partecipazione delle famiglie.

La domanda per richiedere l'autorizzazione dovrà rispettare le procedure per l'autorizzazione al funzionamento di servizi educativi per la prima infanzia e allegare la documentazione richiesta (Allegato B).

### **Ulteriori adempimenti**

1) Comune: certificato di conformità edilizia i cui estremi devono essere dichiarati nella domanda di cui al punto precedente.

- 2) Comune: eventuale domanda di accreditamento. Al fine dell'accREDITamento il soggetto richiedente deve possedere requisiti qualitativi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione al funzionamento, in particolare deve disporre di un progetto pedagogico e della figura professionale del coordinatore pedagogico. L'accREDITamento costituisce condizione di funzionamento solo quando il servizio è pubblico. Con riferimento ai servizi privati il mancato accREDITamento preclude l'accesso ai finanziamenti pubblici, con l'eccezione delle spese di investimento relative a ristrutturazioni o costruzioni di nuovi edifici da destinare a servizi educativi e simili.
- 3) Comune: autorizzazione igienico-sanitaria riferita ai locali e alle attrezzature rilasciata previo parere favorevole dell'Azienda Sanitaria locale.
- 4) Comune: rispetto dei regolamenti edilizi ed igienico sanitari, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso.
- 5) Camera di Commercio – Registro Imprese: il commercialista/associazione di categoria scelto/a dall'imprenditore, provvede ad inviare una comunicazione unica (ComUnica) in via telematica al Registro delle Imprese che, a sua volta, la inoltra, per le parti di competenza, all'Agenzia delle Entrate, all'INPS e all'INAIL.

In questo modo, con la comunicazione telematica al Registro Imprese, è possibile non solo presentare domanda di iscrizione al Registro delle Imprese delle imprese individuali o delle società, ma anche richiedere i seguenti adempimenti ad altre amministrazioni e precisamente:

- l'attribuzione della Partita Iva all'Agenzia delle Entrate,
- l'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali all'INPS,
- l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali all'INAIL.

In ogni caso è sempre necessario allegare a ComUnica l'autorizzazione rilasciata dal Comune.

### **Riferimenti normativi:**

- Legge Regionale n. 1 del 10.01.2000 e successive modifiche
- Legge Regionale n.6 del 22 giugno 2012
- Delibera Assemblea Legislativa 25/7/2012 n. 85.

Siti web segnalati: <http://www.moin.it/> (servizio Modena Infanzia dell'Assessorato Istruzione della Provincia di Modena)

Scheda aggiornata il 10/4/2013